

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 28256/2026
Roma, lì, 24/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

ANDREA PELLEGRINO	- Presidente -	Sent. n. sez. 930/2026
MARIAPAOLA BORIO		UP - 25/06/2026
GIUSEPPE SGADARI	- Relatore -	R.G.N. 16695/2026
EMANUELE CERSOSIMO		
DANIELA BIFULCO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE di APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta
Procuratrice generale LAURA CONDEMI, che ha chiesto dichiararsi
l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore del ricorrente in data 17/06/2026, che
ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in esito a
giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza
preliminare del Tribunale di Genova, emessa l'11 febbraio 2025, che aveva
condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di
maltrattamenti in famiglia (capo A), atti persecutori (capo B), estorsione
continuata (capo C), lesioni personali nei confronti della propria convivente (capo
D) e di lesioni personali nei confronti di altro soggetto (capo E), oltre che per la
contravvenzione consistente nell'aver portato un cacciavite fuori dalla propria

Firmato Da: GIUSEPPE SGADARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 588200b31e13b1e1 - Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da
Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a628e52e5d0ab32



abitazione senza giustificato motivo (capo F).

2. Ricorre per cassazione [REDACTED] deducendo:

a) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui al capo A della imputazione. La Corte non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni difensive, limitandosi a fornire un riassunto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio, senza considerare la mancanza di prova in ordine alla abitudine delle condotte commesse dal ricorrente, comunque inidonee a configurare il reato, trattandosi di "tre o quattro spinte", "tre o quattro sberle" ed una sola aggressione nel corso di oltre due anni di convivenza (così a fg. 4 del ricorso).

b) Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di atti persecutori di cui al capo B. La Corte avrebbe omissis l'esame dei motivi di appello, volti ad evidenziare che il ricorrente, nel periodo indicato nella imputazione (dall'aprile 2022 al settembre 2023) non avrebbe commesso che due sole condotte non idonee a provare la reiterazione dei comportamenti richiesti dalla norma incriminatrice.

c) Violazione di legge per avere la Corte ritenuto sussistente il reato di atti persecutori rispetto a condotte semmai rientranti nel reato di estorsione, avuto riguardo alla finalità di tipo economico dell'imputato, con assorbimento in quest'ultimo reato di quello meno grave.

d) Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione. La Corte avrebbe travisato il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, la quale, a più riprese, aveva affermato di aver elargito denaro al ricorrente spontaneamente, così dovendosi escludere violenze o minacce di tipo estorsivo.

e) Violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, che la Corte di appello avrebbe dovuto concedere d'ufficio, stante la sua evidenza, anche se non richiesta con i motivi di appello, secondo quanto consentitole dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte non consentiti, in parte generici e, comunque, manifestamente infondati.

Deve, preliminarmente, rilevarsi che il ricorrente non muove censure rispetto alle imputazioni di lesioni personali di cui ai capi D ed E ed al reato di porto abusivo di un cacciavite di cui al capo F, reati per i quali è stato condannato.



2. In ordine ai motivi inerenti al giudizio di responsabilità per i restanti reati, che possono essere trattati congiuntamente (primo, secondo e quarto motivo), se ne deve rilevare la totale genericità rispetto al resoconto offerto dalla sentenza impugnata, siccome ampiamente dimostrativo della sussistenza dei delitti di maltrattamenti, atti persecutori ed estorsione, ricavata dalle dichiarazioni della persona offesa corroborate da una serie di riscontri esterni, indicati a fg. 4 della sentenza impugnata ed ignorati dal ricorrente.

La Corte di appello ha messo in luce le gravi modalità del regime di convivenza instauratosi tra l'imputato e la persona offesa, connotato da violenza e prevaricazioni ripetute ed abituali, attraverso insulti, minacce ed aggressioni che avevano provocato nella vittima, in diverse occasioni, uno stato di paura costante, portandola ad elargire continuamente denaro, non in modo spontaneo, per cercare di sedare l'animo del suo convivente, invero ispirato da inusitata aggressività nei confronti della donna, costretta ad abbandonare l'abitazione ove intratteneva la convivenza, venendo, poi, ripetutamente cercata e molestata in diverse occasioni ed ancora costretta a corrispondere somme di denaro, fino al culminante episodio della aggressione in strada descritto al capo D, che aveva avuto come vittima della furia dell'imputato finanche un passante, il quale aveva provato ad intervenire mentre il ricorrente picchiava la sua *ex* convivente.

Il ricorso muove critiche generiche alla ricostruzione della intera vicenda processuale restituita dalla Corte di appello, con deduzioni del tutto scollate dalla motivazione della sentenza impugnata e, comunque, inerenti al merito del giudizio, attraverso una sollecitazione volta ad una diversa lettura solo di alcune circostanze di fatto, la maggior parte delle quali sono state omesse perché sfavorevoli.

Nel che, l'inammissibilità dei motivi prima indicati.

3. Il terzo motivo, inerente al presunto assorbimento delle condotte di atti persecutori in quelle di estorsione, non era stato prospettato con l'atto di appello e pretende ricostruzioni in fatto sottratte al giudice deputato al loro esame, sicché non è consentito in questa sede.

4. In ordine al quinto ed ultimo motivo, il ricorrente non può dolersi della mancata applicazione d'ufficio della circostanza attenuante del risarcimento del danno, in quanto non vi era stata alcuna richiesta in tal senso con l'atto di appello.

In proposito, si ricordi il pacifico principio di diritto secondo il quale, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i



benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02, in fattispecie in cui con la sentenza di condanna emessa in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, non era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata la circostanza attenuante del risarcimento del danno).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, commisurata al suo grado di colpa nell'aver determinato le cause di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così è deciso, 25/06/2026

Il Consigliere estensore
GIUSEPPE SGADARI

Il Presidente
ANDREA PELLEGRINO

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

